



Ispettorato territoriale di FIRENZE
Processo Servizi all'Utenza

Alla PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA - O.D.V.
Via Argine Strada, 5
50058 Signa (FI)
PEC: pasigna@pec.pasigna.it
E-mail: matteo.carrai@pasigna.it

Prot. n.

Allegati: 1

Oggetto: Istanza di autorizzazione all'installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare ex art. 4 della legge n. 300/70.
PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA - O.D.V.

Con riferimento all'istanza avanzata da codesta società, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione e utilizzo di un impianto e apparecchiature di localizzazione satellitare ex art. 4 legge n. 300/70, si trasmette, in allegato, **il provvedimento n. 200 del 23/06/2020.**

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Giuseppina Zoina
e-mail: giuseppina.zoina@ispettorato.gov.it

p. IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dr. Fabrizio Nativi)



Ispettorato Territoriale del Lavoro di FIRENZE
Viale Spartaco Lavagnini 9 - 50129 – Firenze Tel. 055 460441
PEC: itl.firenze@pec.ispettorato.gov.it E-mail: ITL.Firenze@ispettorato.gov.it

Esente da imposta di bollo – art. 82 D.Lgs. 03/07/2017 n. 117

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

VISTA l'istanza pervenuta il 04-05-2020, acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 05-05-2020 al prot. n. 15824, a mezzo della quale la ditta **PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA - O.D.V.**, con sede legale in Signa (FI), Via Argine Strada n° 5, esercente attività di servizi di ambulanza, ha chiesto l'autorizzazione ex art. 4 legge 20.05.1970, n. 300, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs n. 151/2015, alla installazione e utilizzo di un sistema di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali presso suddetta sede, **motivata con la sussistenza di esigenze di tutela del patrimonio aziendale ed esigenze organizzative e produttive;**

CONSIDERATO che da tale impianto potrebbe derivare anche la possibilità di un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4 comma 1 della legge n. 300/70, come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 185/2016, qualora il datore di lavoro intenda installare impianti di controllo a distanza i quali comportino la possibilità preterintenzionale di un controllo dei lavoratori, deve munirsi di accordo sottoscritto con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, ovvero, in mancanza, di autorizzazione rilasciata dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro;

VISTA la documentazione prodotta;

CONSIDERATO che presso la predetta unità produttiva, secondo quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza, non sono costituite rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, per cui non è stato possibile stipulare apposito accordo con le rappresentanze sindacali;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del 16 aprile 2012 (Prot. 37/0007162/MA008.A002), la circolare INL del 7 novembre 2016 n. 2 e la circolare INL del 19 febbraio 2018 n. 5, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati;

RITENUTA la sussistenza, nel caso di specie, di specifiche e peculiari esigenze di tutela del patrimonio aziendale ed esigenze organizzative e produttive, quali dichiarate nell'istanza dalla società richiedente

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 20.05.1970, n. 300

la ditta sopra indicata alla installazione ed utilizzo di un sistema di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali, per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e per esigenze organizzative e produttive, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nella sua versione *pro tempore vigente* e nei provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare il provvedimento dell'8 aprile 2010 e il provvedimento del 4 ottobre 2011.

In particolare:

1. Nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, devono essere rispettate le previsioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003 e nei provvedimenti del Garante per la Privacy.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire in modo lecito. I dispositivi di tracciamento dei veicoli devono essere utilizzati al solo fine di rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. Detti dispositivi, pertanto, non possono essere utilizzati come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale.
3. Possono costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati, solo i dati pertinenti e non eccedenti (ad esempio l'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, ecc.), nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.
4. La posizione del veicolo, di regola, non sarà monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite, nel rispetto del principio di necessità.
5. I tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali, eventualmente trattati, saranno commisurati tenendo conto delle finalità perseguite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
6. E' fatto divieto di utilizzo dell'impianto di localizzazione satellitare quale mezzo di controllo a distanza sull'attività dei lavoratori e/o a fini diversi da quelli autorizzati.
7. I dati raccolti non potranno essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle esplicitate nell'istanza e autorizzate.
8. Le informazioni raccolte ai fini di cui al presente provvedimento sono utilizzabili, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 300/70, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata preventiva informazione circa le modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto dei principi sanciti dal regolamento UE 2016/579/(c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia dei dati personali" nella sua versione *pro tempore vigente*.
9. Devono essere designati i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo e devono essere impartite loro le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti e per le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione.

10. Dovrà essere diramata idonea informativa, riportante le motivazioni, agli interessati al trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo; pertanto si provvederà ad informare tutti i lavoratori interessati nelle forme del D.Lgs. n. 196/2003.
11. Dopo l'installazione del sistema di controllo, saranno collocati, all'interno dei veicoli interessati, avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo.
12. La validità del presente provvedimento rimane subordinata al permanere delle condizioni e dei presupposti di fatto che hanno consentito l'installazione degli impianti ed al permanere delle relative modalità di uso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, entro 120 dalla data di ricezione dello stesso, ovvero al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso, da parte sia dell'Azienda che delle OO.SS.LL.

Autorizzazione n. 200 del 23/06/2020

p. IL CAPO DELL'ISPettorato TERRITORIALE
(Dott. Fabrizio Nativi)

